

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CANUDO ETS"

## Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

### **Art. 1**

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bisceglie (BT), CAP 76011, in corso Umberto 64, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata "CANUDO", più avanti chiamata per brevità Associazione, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifiche allo statuto. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2**

L'Associazione "CANUDO" è apartitica e aconfessionale e si ispira ai valori antifascisti della Costituzione italiana, ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ripudiando ogni forma di intolleranza, discriminazione e istigazione all'odio. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di rispetto delle diverse culture, delle pari opportunità tra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.

## Finalità e attività

### **Art. 3**

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale.

L'Associazione realizza quindi i propri scopi sociali in particolare mediante:

- a) promozione delle arti contemporanee e della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso l'organizzazione di mostre, festival, rassegne, cineforum, proiezioni, performance, spettacoli dal vivo, dibattiti, conferenze, corsi, workshop, seminari, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile, alle istituzioni scolastiche e al mondo accademico e universitario;
- b) promozione dei nuovi linguaggi artistici in ambito intermediale, attraverso la ricerca nel campo delle nuove tecnologie applicate alle arti contemporanee e la sperimentazione di infinite e inedite combinazioni tra diverse pratiche artistiche a cavallo tra arti visive, digitali e performative (fotografia, cinema, video, new media art, performance, teatro, musica, ecc.);
- c) promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- d) promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale, incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento, anche professionale, rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e mirano al riconoscimento dei diritti culturali, alla promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e alla promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- e) promozione del benessere delle persone e riconoscimento del diritto alla felicità;
- f) promozione e ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, con

*Handwritten signature: Daniela...*

- finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e a migliorare la qualità della vita dei soci e di tutti i cittadini;
- g) promozione di politiche tese alla valorizzazione e fruizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
  - h) promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
  - i) promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione.

#### Art. 4

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

#### Art. 5

L'Associazione esercita inoltre ulteriori attività, sempre di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, a compimento dei propri scopi statutari, ovvero:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione svolge ogni altra attività non specificamente menzionata, ma collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

#### Art. 6

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione può avvalersi, oltre che del lavoro retribuito, anche dell'attività di volontariato svolta occasionalmente da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può dotarsi di una struttura organizzata e quindi può eventualmente, per il tramite del suo rappresentante legale, acquistare beni immobili o stipulare contratti di affitto. Può aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamento, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nonché svolgere, anche in via meramente sussidiaria e strumentale, attività commerciale secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Può ricevere contributi e sovvenzioni o stipulare convenzioni di qualsiasi natura con enti pubblici e privati, con persone fisiche e/o giuridiche e associazioni. Può infine partecipare a progetti comunitari, di cooperazione internazionale e quant'altro finalizzato al raggiungimento delle finalità statutarie.

*Antonio...*

## **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'individuazione di tali attività è operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## **Soci**

### **Art. 8**

L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità prescritte nei successivi due articoli.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, approvando e rispettando lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine e non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Lo status di socio può venir meno nei casi previsti dal successivo art. 12.

### **Art. 9**

I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori.

La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemeritenze nel campo artistico e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

### **Art. 10**

L'organo competente a deliberare sull'ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Al suo Presidente, chiunque intenda divenire socio deve presentare una domanda scritta e firmata, con l'indicazione dei dati anagrafici e delle generalità complete. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del richiedente che, eventualmente, deve motivare il diniego. Nella domanda si deve dichiarare di conoscere lo statuto, di accettarne e rispettarne ogni articolo, di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi al versamento puntuale della quota sociale di autofinanziamento annuale, non oltre dieci giorni dall'iscrizione nel libro soci. Il Presidente provvede a inserire le domande di ammissione pervenute nell'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile. Sull'ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazioni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea ordinaria, che prende in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione e si pronuncia in modo definitivo.

*Antonio*

## Diritti e doveri dei soci

### **Art. 11**

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto a:

- a) essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione e svolgere le attività comunemente concordate;
- b) partecipare con diritto di voto alle assemblee sociali, approvare le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti ed essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci minorenni, i soci che non abbiano pagato la quota annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, non abbiano partecipato alla vita associativa di codesta Associazione nel corso dell'ultimo anno sociale e non risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- c) eleggere gli organismi di direzione dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- d) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse;
- e) approvare il rendiconto economico e finanziario o il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- f) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente da evadersi entro quindici giorni;
- g) recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare e far rispettare le norme dello statuto, degli eventuali regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali annuali decise dagli organismi dirigenti;
- c) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di direzione dell'Associazione;
- d) svolgere la propria attività nell'Associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, animati da spirito di solidarietà, con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Tutti i diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile, così come ogni altra somma versata. Il suo ammontare viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, a norma dell'Art. 37 del Codice civile.

## Perdita della qualità di socio

### **Art. 12**

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) decadenza, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa per oltre sei mesi dal termine dell'anno sociale, restando inottemperante delle disposizioni di legge o del presente statuto e, per i soci onorari, automaticamente per decorrenza del termine dell'anno sociale;
- c) recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte da parte del socio, indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo provvede a inserirle all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo perché deliberi la decadenza del socio, il cui recesso ha decorrenza immediata, e annoti di conseguenza la sua recessione nel libro degli associati. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome, arrecando danni morali o materiali

all'Associazione, che commettano azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione o si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o di deliberazioni prese dagli organi sociali; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e con le stesse modalità indicate per l'ammissione. Tale provvedimento di esclusione, di cui alla lettera d), deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto alla quota sociale e al patrimonio sociale. Nel libro degli associati vi deve essere un numero di ruolo progressivo dei soci iscritti, ma non di quelli recessi o espulsi.

## Sostenitori

### **Art. 13**

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che di volta in volta sono intraprese dall'Associazione.

## Lavoratori

### **Art. 14**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e per lo svolgimento delle proprie attività d'interesse generale.

## Organi sociali e cariche elettive

### **Art. 15**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) Il Revisore dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## L'Assemblea

### **Art. 16**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano che decide la politica generale dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e se in regola con il pagamento della quota sociale. Per lo svolgimento dell'Assemblea e le sue deliberazioni valgono le norme dell'Art. 21 e segg. del Codice civile. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza, o per rinuncia, da persona designata dagli intervenuti, che la convoca.

*chiamo d'ora*  
*causa*

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria) e quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo; L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

#### Art. 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno dieci giorni sulla data fissata per l'Assemblea, in forma scritta con qualunque mezzo: mediante invio di lettera, ovvero consegnata brevi manu, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, la data, l'ora e la sede della prima convocazione, nonché l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione, con luogo, data e ora. Per la convocazione, il voto e la firma telematica si possono adottare sistemi telematici di certificazione di autenticità.

Per il funzionamento degli organi dell'Associazione, quali l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e la firma del Presidente, è possibile il collegamento audio/video attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica a distanza (videoconferenza, teleconferenza) per lo svolgimento delle riunioni, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

- sia consentito rendere noti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione e informando tutti i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui accedervi;
- sia consentito al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione e l'identità e la legittimazione dell'associato che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di poter seguire in modo adeguato la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno (principio di simultaneità).

#### Art. 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute e approva il rendiconto consuntivo a essa presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) approva le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e definisce il programma generale annuale di attività da svolgere;
- e) procede all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) discute e approva l'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e per i lavori assembleari;
- i) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio di cui all'art. 12;
- k) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal

Stefano elum. Dum...

Consiglio Direttivo;

- l) delibera su eventuali rimborsi spesa per i membri del Consiglio Direttivo;
- m) delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- n) convalida o meno le modifiche che il Consiglio Direttivo può apportare all'eventuale regolamento interno;
- o) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- p) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- q) delibera su ogni altro oggetto attinente la linea di indirizzo attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro oggetto attinente la linea di indirizzo attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### Art. 19

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione, o collegati in videoconferenza. Qualora in sede di prima convocazione non sia raggiunto il quorum necessario per la validità della seduta, l'Assemblea in seconda convocazione è ritenuta valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega scritta o collegati in videoconferenza. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deleghe scritte possono essere ratificate o modificate anche per mezzo telematico prima della votazione, ma sono possibili solo tra associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la legittimità a deliberare, la regolarità delle deleghe, la legittimità dei diritti di intervento e di voto in Assemblea, la nomina di un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, intervenuti in videoconferenza o anche per mezzo di delega scritta.

#### Art. 20

Per la costituzione dell'Assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria in presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le vigenti disposizioni legislative. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, così come la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, sono invece deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

#### Art. 21

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Le deliberazioni prese a maggioranza obbligano tutti i soci, anche se assenti e sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Chen's Amici Amici

## Consiglio Direttivo

### **Art. 22**

L'Assemblea dei soci è retta da un Consiglio Direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione, secondo le determinazioni dell'Assemblea all'atto della nomina, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro ore di preavviso.

Il Consiglio si riunisce presso la sede indicata nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- si informino tutti i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui accedervi;
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in modo adeguato alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri, sia fisicamente, sia collegati in videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti sia fisicamente, che in videoconferenza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di chi partecipa attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità o assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione il Presidente provvede alla nomina di un Segretario incaricato di redigere i verbali della riunione, su cui sono trascritte le delibere assunte. Il Consiglio Direttivo può adottare deliberazioni mediante consultazione epistolare o telematica o mediante intervento in videoconferenza dei suoi componenti; è possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Per la convocazione, il voto e la firma telematica si possono quindi adottare sistemi telematici di certificazione di autenticità. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte in conformità allo statuto e alla legge, obbligano tutti gli associati.



#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) elegge il Tesoriere e il Segretario, il quale conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, deliberando su tutte le questioni di carattere amministrativo, finanziario e organizzativo, che comunque interessano l'attività sociale;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predisporre e propone ogni anno il programma generale dell'attività da sottoporre all'Assemblea per la ratifica e ne cura l'attuazione;
- g) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- h) propone all'Assemblea le quote sociali annuali e di iscrizione;
- i) predisporre annualmente le bozze del rendiconto consuntivo e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) predisporre annualmente, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e lo sottopone all'Assemblea per la discussione e la sua definitiva approvazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio;
- k) conferisce procure generali e speciali;
- l) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- m) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- n) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- o) esamina e approva le richieste di adesione dei nuovi soci, ovvero ne delibera la decadenza o l'espulsione, in ordine alla perdita dello status di socio, tenendone annotazione nel libro soci e conseguentemente aggiornando nel medesimo anche il numero di ruolo degli iscritti;
- p) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

#### Art. 25

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con la maggioranza relativa dei voti dei partecipanti all'Assemblea ordinaria. In caso di dimissioni o decadimento di un numero di membri costituenti la minoranza del Consiglio Direttivo, venendo quindi a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio stesso provvede alla surroga, cooptando un numero corrispondente di soci regolarmente iscritti come nuovi consiglieri, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri, accettato l'incarico nella prima seduta del Consiglio che li vede partecipare, restano in carica solo fino alla prima Assemblea dei soci.

Se la maggioranza dei consiglieri si dimette, l'intero Consiglio è da considerarsi dimissionario e il Presidente deve tempestivamente convocare l'Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

### Il Presidente

#### Art. 26

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale.

*Mario Luni. Damiano*

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci o a terzi con procura generale o speciale per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. È rieleggibile, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e comunque, anche quando dimissionario, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di assenza temporanea o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

## Il Tesoriere

### **Art. 27**

Il Tesoriere si occupa del regolare andamento amministrativo e contabile dell'Associazione. Ha in custodia, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell'Associazione, provvede alla riscossione delle entrate e all'aggiornamento dello scadenziario dei soci. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare regolarmente i libri contabili. Egli cura la compilazione del rendiconto consuntivo secondo le norme vigenti. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

## Il Segretario

### **Art. 28**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## L'Organo di controllo

### **Art. 29**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori

*Antonio Luni*

legali iscritti nell'apposito registro dei revisori. Inoltre, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### Revisore legale dei conti

#### **Art. 30**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31, D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

#### **Art. 31**

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla normativa vigente il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o, eventualmente, nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 32**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, di cui all'art. 4 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

#### **Art. 33**

L'Associazione può compiere acquisti e assumere obbligazioni per mezzo delle persone che la rappresentano. Il patrimonio sociale è costituito da:

*Antonio...*

- a) quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- d) donazioni, erogazioni, premi, lasciti, successioni, elargizioni, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, di privati, enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- e) fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, residui di eventuali attività commerciali e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

#### **Art. 34**

L'Associazione ha l'obbligo, secondo le leggi vigenti, di utilizzo nel modo più opportuno del patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. I terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo sociale e non sul patrimonio degli associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Libri sociali**

#### **Art. 35**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### **Pubblicità e trasparenza**

#### **Art. 36**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Associazione e sono evase entro quindici giorni dal loro ricevimento.

Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Bilancio sociale e informativa sociale**

#### **Art. 37**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

Obtenuto da: *Paola...*

organi di controllo e ai dirigenti. Laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione.

## Regolamento interno

### **Art. 38**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di elaborare un regolamento interno che stabilisca le norme interpretative al presente statuto. È redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, pena la decadenza. Del pari il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare, anche tra non soci, comitati scientifici per singole discipline.

## Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

### **Art. 39**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 dello statuto. Per poter sciogliere l'Associazione e nominare eventuali liquidatori è richiesta la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari ai tre quarti dei soci aventi diritto al voto, dopo di che l'Assemblea nomina nel proprio seno uno o più commissari incaricati della liquidazione. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione non può essere diviso tra i soci, ma è interamente devoluto, secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci e su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Norma finale

### **Art. 40**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, si rinvia alle norme del Codice civile alle loro eventuali variazioni.

